



2020- Anno della Responsabilità

Roma, 22/10/2020

Prot. 64 - 2020

Alla

Direzione Generale del Personale e delle Risorse

Dr. Massimo Parisi

dgpersonalerisorse.dap@giustizia.it

prot.dgpr.dap@giustiziacert.it

All'

Ufficio III Personale dirigenziale amministrativo non di ruolo

Dr.ssa Ignarra Antonella

Alle OO.SS. per il tramite dell'Ufficio IV – Relazioni Sindacali

OGGETTO: Accordo Mobilità del personale Comparto Funzioni Centrali.

Si fa seguito all'invito da parte di Codesto Direttore Generale di formalizzare le richieste di modifica dell'Accordo di Mobilità riguardante il personale del Comparto Funzioni Centrali.

CONFINTESA CHIEDE

- **Art. 7, comma 1:** la previsione di trimestre per attuare il trasferimento a domanda;
Art. 7, comma 2: differimento del trasferimento, per carenza organica di sede superiore al 50 %, contenuta perentoriamente entro un trimestre.
- **Art. 8, comma 2:** attribuzione del punteggio 0,5 per ogni anno di servizio prestato presso una P.A. diversa da quella della Giustizia;
Art. 8, comma 3 e 4: attribuzione di punteggi progressivi per le c.d. sedi disagiate (da punti 2 a punti 4, per quelle sedi connotate da particolari difficoltà connesse alla viabilità e con percentuale di posti vacanti superiore alla media nazionale);

2020- Anno della Responsabilità

Art. 8, comma 5: attribuzione del punteggio 0,20 per le sedi ubicate nei Provveditorati Regionali di Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige; Lombardia; Toscana; Emilia Romagna, eliminando la parola "**nord**";

Art. 8, comma 6 e 7: prevedere la stabilizzazione del personale in distacco con riconoscimento del punteggio di punti 2,5 per ogni anno di servizio prestato o considerare l'attribuzione di un punteggio inferiore bilanciato dalla previsione di una sanatoria del predetto personale in distacco. Infine prevedere l'attribuzione di punti 0,20 per ogni anno di servizio prestato dal personale in assegnazione temporanea superiore a un giorno a settimana;

Art. 8, comma 9: aumentare la distanza fissata in 90 km in una più flessibile di 120 km in caso di assenza di posti disponibili nella sede di aspirazione del personale in distacco o assegnazione temporanea.

- **Art. 9, comma 1.2, 1.3 e 1.4:** attribuzione di punti 3 per il ricongiungimento ad ogni figlio minore di età; punti 2 per il ricongiungimento ai figli maggiorenni e a carico;
Art. 9, comma 1.9: attribuzione di 6 punti per la necessità di assistere un familiare legittimato diretto invalido civile (eliminando il requisito della "indennità di accompagnamento");
Art. 9, comma 1.10: prevedere un punteggio progressivo – da 1 a 4 punti – per scaglioni di percentuali riferibili a casi di invalidità civile del familiare legittimato convivente.
- **Art. 10, comma 2, lett. a) e b):** attribuzione di 4,5 punti per il dipendente che risulta beneficiario della legge 104/1992; 3,5 punti al dipendente cui è riconosciuta un'invalidità superiore al 75%;
Art. 10, comma 3: attestazione di conformità all'originale da parte dell'ufficio di appartenenza del dipendente e concernente la certificazione sanitaria da cui risulta la patologia sofferta e lo stato della stessa al momento dell'istanza.
- **Art. 11:** si apprezza l'impianto complessivo della norma e se ne accoglie integralmente il contenuto.

Un caro saluto a tutti.

Il Referente DAP CONFINTESA FP (Dr.
Gabriele CAPOZZI)

